



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

6^a Commissione Finanze e tesoro

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti
di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di
imposta**

29 marzo 2023

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato di poter contribuire con osservazioni all'"indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti d'imposta", nell'auspicio di fornire, oltre al punto di osservazione delle piccole e medie imprese, utili proposte per la crescita economica del Paese.

1. PREMESSA

Gli strumenti di incentivazione fiscale rappresentano importanti misure di politica economica in grado di influenzare l'innovazione e la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese (è il caso, ad esempio, degli investimenti "Transizione 4.0" o "R&S"), ovvero di permettere il raggiungimento di obiettivi di interesse generale, quali la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare o di risparmio e transizione energetica (quali i *bonus* edilizi) nonché di sostenere la domanda in settori strategici per l'economia, come il settore delle Costruzioni (quali il c.d. "Superbonus") oppure, ancora, di ristorare gli operatori economici del costo sostenuto in situazioni di particolare gravità (quali le agevolazioni legate all'aumento del costo dell'energia elettrica e gas a seguito della guerra in Ucraina; oppure gli incentivi riconosciuti durante la pandemia Covid-19 a fronte dei canoni di locazione non abitativa, o per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione).

Misure che, negli anni, sono state riconosciute dapprima come detrazioni d'imposta ai fini IRPEF o IRES (per quanto riguarda i *bonus* edilizi), poi anche come crediti d'imposta utilizzabili dai beneficiari per ridurre il versamento di imposte e contributi ai sensi dell'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, divenuti in alcuni casi anche "monetizzabili" attraverso gli istituti della cessione e dello sconto diretto in fattura.

Tali ultimi istituti, alternativi alla detrazione, hanno non solo consentito ai contribuenti di conseguire il beneficio in tempi rapidi, attualizzando il valore dell'originaria detrazione, ma hanno anche permesso la fruizione del medesimo da parte di contribuenti a più basso reddito che, diversamente, per "incapienza" fiscale, non avrebbero potuto farne alcun utilizzo.

Anche in tali caratteristiche, che garantiscono in generale una maggiore fruibilità e rapidità di utilizzo degli incentivi, va ricercato il motivo per cui il legislatore, negli ultimi anni, ha privilegiato lo strumento del "credito d'imposta" rispetto ad altre forme di fruizione degli stessi benefici. Basti pensare che i crediti d'imposta gestiti in dichiarazione dei redditi sono passati dagli **80 nel 2014**, a circa **130 prima della pandemia Covid-19**, numero poi elevato a **160 nel 2021**¹.

Tali crediti d'imposta sono tutti utilizzabili in compensazione, ma con **regole differenti, che ne rendono estremamente complessa la gestione**. Anche solo limitandosi a osservare i principali incentivi che interessano maggiormente le imprese nostre associate (*bonus* edilizi, Transizione 4.0 e crediti "energia"), emerge, con evidenza, l'estrema varietà di condizioni e limiti posti nella gestione dei relativi crediti: in alcuni casi è prevista la possibilità di **riporto ultrannuale** (si pensi al credito "Transizione 4.0"); in altri casi è **tassativamente previsto il divieto di compensare oltre l'anno la singola quota di credito** (ad esempio, *bonus* edilizi), oppure è previsto **un termine di utilizzo** (come

¹ Fonte: tabella codici crediti d'imposta riportati nelle istruzioni ai Modelli Redditi Società di persone relativi al 2014 (Unico SP 2015), al 2019 (Redditi SP 2020) e al 2021 (Redditi SP 2022).

per i crediti “energia”) riconoscendo nel contempo (ma non per tutti i crediti) la possibilità di monetizzazione attraverso la cessione dello stesso.

La cessione, tuttavia, in alcuni casi riguarda l'intero credito (come per i crediti “energia”), **mentre in altri è possibile parzialmente solo al primo passaggio** (come per i *bonus* edilizi), **in altri è del tutto esclusa** (come nel credito “Transizione 4.0”). Anche il numero delle cessioni consentite è diversificato: un totale di cinque per l'edilizia, mentre sono quattro per i crediti “energia”.

Una vera e propria “giungla” normativa che, ancorché relativa a misure agevolative e quindi pro-contribuenti, **richiede necessariamente omogeneità e uniformità di gestione.**

L'incremento numerico dei crediti d'imposta, seppure positivo in quanto rappresentativo di agevolazioni formalmente riconosciute alle imprese, rischia tuttavia di **esaurire la capacità delle aziende**, soprattutto le più piccole e con un numero limitato di dipendenti, **di riuscire a compensare i crediti spettanti con tributi e contributi**, esponendole al rischio (che in dette situazioni può diventare una certezza) di perdere la quota di credito eccedente alla compensazione, nei frequenti casi in cui la stessa non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi.

La “cessione”, che avrebbe dovuto garantire l'utilizzo del credito anche senza poterlo compensare, ha incontrato enormi ostacoli, come noto, per le limitazioni introdotte sul numero dei passaggi fattibili, nonché per aver consegnato, di fatto, al sistema bancario il “monopolio” nell'acquisto degli stessi, definitivamente soppressa, poi (per le sole detrazioni edilizie) dal 17 febbraio 2023.

Confartigianato auspica che il Governo arrivi a un riordino degli incentivi alle imprese che dovrebbe muoversi sulle seguenti linee guida:

- certezza e stabilità dell'intervento su di un orizzonte temporale di medio periodo;
- fruibilità degli incentivi, specie se di natura fiscale, indipendentemente dal regime contabile adottato dall'impresa, privilegiando, quindi, i crediti d'imposta rispetto a deduzioni dal reddito imponibile;
- semplicità delle procedure di accesso agli incentivi, scongiurando definitivamente il ricorso a “click day”;
- modalità sufficientemente omogenee di presentazione di istanze e domande per l'accesso ai benefici e, ove possibile, rendicontazione solo in dichiarazione degli incentivi goduti.

Si vuole ora soffermare l'attenzione su alcuni incentivi che, per il mondo delle imprese che Confartigianato rappresenta, sono stati di estrema rilevanza, evidenziando, per ciascuno di essi, le potenzialità e le criticità che, per diversi motivi, hanno manifestato. Ciò al fine di individuare **proposte che, tenendo conto dell'esperienza trascorsa, possano nel futuro rendere più puntuali ed efficienti gli strumenti nel loro complesso.**

2. CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI DETRAZIONI EDILIZIE E DEI CONSEGUENTI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI IN CAPO ALLE IMPRESE

2.1 La finalità degli incentivi nelle diverse fasi economiche del Paese

I “bonus edilizi” hanno, ormai da decenni, rappresentato uno strumento di particolare efficacia nei diversi contesti economici in cui si è trovato il Paese.

Se inizialmente il “bonus ristrutturazione” (era l'anno 1998) aveva come **principale finalità quella del “contrasto di interessi” per favorire l'emersione di basi imponibili**, altre agevolazioni sono state via via **introdotte, prorogate e potenziate per riqualificare il settore immobiliare dal punto di vista energetico** (era l'anno 2007) e **antisismico**. Nell'anno 2013, infatti, alcuni incentivi sono stati estesi anche agli immobili strumentali: a seguito di gravi eventi sismici è prevalsa la necessità di tutelare

la vita umana in tutti i suoi aspetti e in ogni forma e luogo in cui si esplica. La misura delle agevolazioni per riqualificazione energetica e sicurezza sismica, in particolare, dal 2017 è stata intensificata per i Condomini, arrivando a percentuali anche dell'85% in presenza di particolari risultati in termini di sicurezza e/o efficientamento energetico.

Tutti gli incentivi, seppure con intensità diversa a seconda della categoria di edifici o di intervento che si è voluto agevolare, **sono sempre stati concessi entro un limite massimo di spesa o di detrazione**. L'unica eccezione, dal 2019 fino al 2022, il cosiddetto "bonus facciate", per il quale non è mai stato previsto alcun "tetto" nonostante sia stato concesso con un'intensità particolarmente elevata (90%, ridotto solo nell'ultimo anno – il 2022 – al 60%).

Il *superbonus* del 110%, infine, è stato **introdotto nel pieno della pandemia Covid-19** (era il maggio 2020): l'incentivo particolarmente "attraente" per l'intensità della misura, tuttavia riconosciuta solo per specifici importanti interventi che comportano il "salto" di due classi energetiche dell'edificio, ha avuto la pregevole finalità di stimolare l'economia in un momento drammatico, sostenendo la domanda nello strategico settore delle costruzioni.

Non va dimenticato che il *superbonus* è stato **introdotto contestualmente alla facoltà di opzione per sconto e cessione** del relativo credito d'imposta, di cui all'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020: se il "superbonus" ha rappresentato, indubbiamente, un'attrattiva per molti beneficiari per l'intensità della misura così elevata, è indiscutibile che la "monetizzazione" della stessa agevolazione attraverso lo sconto/cessione ha reso gli stessi interventi più diffusamente sostenibili.

2.1.1 Gli effetti macroeconomici dei *bonus* in edilizia ²

Riconoscere, peraltro, l'opzione per lo sconto/cessione anche agli altri principali incentivi già esistenti (*bonus facciate*, *ecobonus*, *sismabonus*, etc.) ha creato un effetto "leva" in un momento storico particolarmente negativo per l'economia, a causa della pandemia e della successiva crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina senza soluzione di continuità. Finalità raggiunta, come dimostrano gli **effetti macroeconomici, in gran parte positivi**, che devono essere correttamente valutati per dare un giudizio compiuto e ponderato sulla misura. Se è vero, infatti, che tra il 2019 e il 2022 ben 2,1 punti di crescita del PIL arrivano dai maggiori investimenti in costruzioni in Italia rispetto al resto dell'Eurozona e che nello stesso periodo il settore delle costruzioni ha fatto registrare un aumento di 235mila occupati, crediamo che questo possa testimoniare la riuscita di una politica anticiclica che ha saputo creare effetti incisivi in un tempo relativamente breve e ha consentito al nostro Paese di uscire dalla fase di recessione pandemica in condizioni certamente migliori rispetto a quelle in cui si sarebbe trovato se "il *superbonus* non fosse mai esistito".

Peraltro, l'analisi dell'aggiornamento di marzo dei conti nazionali effettuato dall'Istat sottolinea la formidabile **spinta anticiclica dei *bonus* edilizi** per recuperare il crollo del PIL nel 2020 (-9,0%), una caduta senza precedenti in tempo di pace, con conferma del settore delle costruzioni come la locomotiva della ripresa post-pandemia.

Nel 2022 il PIL, valutato a prezzi costanti, è cresciuto di 16,6 miliardi di euro (+1,0%) rispetto al 2019, l'anno pre-pandemia. La spinta maggiore arriva dall'incremento degli **investimenti** per 61,4 miliardi di euro, di cui 46,2 miliardi sono **investimenti in costruzioni** e 14,9 miliardi in **macchinari e impianti**; in termini relativi la crescita degli investimenti è pari al 19,5%, con il traino del +33,3% degli investimenti in costruzioni, un tasso più che doppio rispetto al +15,6% dei macchinari. Più contenuta la spinta della **spesa della PA**, cresciuta di 4,9 miliardi (+1,6%).

² Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato.

All'opposto, si rileva un forte ritardo della **spesa delle famiglie**, che nel 2022 è inferiore di 18,7 miliardi (-1,8%) rispetto a tre anni prima. Il **commercio estero di beni e servizi** registra un peggioramento del saldo per 22,8 miliardi di euro.

Il contributo alla crescita nel 2022 – L'analisi della tendenza nell'ultimo anno evidenzia che sui 3,7 punti di crescita del PIL, mezzo punto proviene dal **settore delle costruzioni**. Il contributo si amplifica se si esamina la voce degli **investimenti in costruzioni**, una componente della domanda che distribuisce gli effetti sull'intera filiera dell'edilizia, interessando i **settori manifatturieri** dei prodotti per l'edilizia in legno, materiali da costruzione, cemento, calce e gesso, lavorazione delle pietre ed elementi da costruzione in metallo, oltre ai **servizi immobiliari** e ai **servizi dei professionisti**. Gli investimenti in costruzioni valgono il 9,9% del PIL ma hanno contribuito per il 31,0% alla crescita del PIL del 2022: dei 3,7 punti di crescita del PIL, quindi, ben 1,1 punti arrivano dagli investimenti in costruzioni.

Il confronto internazionale – Senza precedenti l'analisi dei dati di Eurostat, secondo la quale si evidenzia che nel triennio 2019-2022 gli investimenti in costruzioni in Italia sono saliti, come anticipato, del 33,3% mentre ristagnano (-0,4%) nel complesso degli altri tre maggiori Paesi europei. Nel dettaglio si registra una crescita del +2,1% in Germania, del +0,6% della Francia, mentre la posta in esame cede del 9,8% in Spagna. L'impulso dell'Italia è decisivo per determinare l'aumento del 4,2% nell'Eurozona: la quasi totalità (96,3%) dei 48,0 miliardi di crescita nei 20 Paesi dell'Eurozona, arriva dai 46,2 miliardi di maggiori investimenti in costruzioni dell'Italia.

Lavoro nelle costruzioni, driver anticiclico – L'analisi degli indicatori dell'*input* di lavoro evidenzia che nei tre comparti interessati dalla domanda per investimenti edilizi – costruzioni, servizi immobiliari e dei professionisti – tra il 2019 e il 2022 si registra un **aumento di 363mila unità di lavoro** (indicatore che elabora il numero di unità di lavoro a tempo, combinando occupati e ore lavorate), pari a +7,9%, mentre il resto dell'economia ne perde 622mila (-3,2%), con un risultato combinato per il totale economia di un calo di 259mila unità di lavoro (-1,1%). In termini di **occupati** i settori che comprendono la filiera dell'edilizia tengono l'intero mercato del lavoro, con 377mila occupati in più rispetto al 2019, più che compensando il calo di 340mila occupati dei restanti settori e permettono al totale economia di segnare un aumento di 38mila occupati.

Crediti incagliati, a rischio 153mila posti di lavoro – Questi eccellenti risultati potrebbero venire compromessi dal mancato intervento per risolvere la **grave situazione in cui versano le imprese di costruzioni che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia**, come, peraltro, ha recentemente ribadito Confartigianato in audizione alla Commissione Finanze della Camera. L'analisi dell'Ufficio Studi ha evidenziato il perimetro occupazionale di **153mila posti di lavoro messi a rischio nelle micro e piccole imprese (MPI)** dall'inesigibilità dei crediti incagliati nei casseti fiscali delle imprese delle costruzioni.

È verosimile ritenere che consistenti volumi di spesa come quelli attivati dal *Super ecobonus* determinino un gettito fiscale significativo, tale da far riconsiderare il costo effettivo a carico dello Stato. Sulla base dei calcoli effettuati dal Censis³, si evidenzia che al netto del gettito fiscale la spesa in termini di detrazioni si riduca a circa il 30% del suo valore figurativo messo a bilancio.

Peraltro, gli effetti della misura non sono soltanto economici: una valutazione complessiva deve considerare anche l'impatto che produce sull'ambiente e sul consumo energetico.

³ Rapporto Censis, Ecobonus e Superbonus per la transizione energetica del Paese, novembre 2022

2.2 Detrazioni edilizie: la “monetizzazione” attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura – evoluzione dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e criticità

Gli “utilizzi alternativi alla detrazione” erano stati introdotti già dal 2016, seppure in una forma molto contenuta che ne ha in realtà limitato l’utilizzo effettivo (articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013), essendo circoscritti ad alcune tipologie di intervento e rimanendo comunque esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con l’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, in deroga alla normativa già vigente, gli utilizzi diversi dalla detrazione vengono **non solo resi possibili per la quasi totalità delle agevolazioni edilizie** (come già indicato), **ma la cessione viene consentita anche nei confronti del mondo bancario**. Si assiste, pertanto, a un reale **potenziamento degli strumenti di sconto e cessione in piena pandemia Covid-19**.

È stato il **binomio “incentivo-monetizzazione”** che, annullando o riducendo la spesa immediata del singolo cittadino, ha consentito un innalzamento nella domanda di interventi e un effetto positivo sull’economia: senza la flessibilità garantita dallo sconto e cessione, quindi, il mercato non avrebbe avuto la repentina reazione che in quel momento serviva all’economia del Paese.

La facoltà di un utilizzo diverso della detrazione d’imposta per la maggior parte dei *bonus* edilizi, tramite sconto diretto in fattura e cessione dei relativi crediti, disciplinata dall’articolo 121 del D.L. 34/2020, è stata **oggetto di molteplici modifiche** normative che, in un arco temporale ristretto, ne hanno cambiato le regole, restringendone e limitandone i passaggi successivi al primo. **Interventi restrittivi che, legittimamente, perseguono la finalità di contrasto alle frodi** prevalentemente per opzioni esercitate su crediti d’imposta generati a fronte di lavori inesistenti; fenomeni che si sono concentrati soprattutto su “bonus” privi di controlli preventivi (asseverazioni e visti) e di limiti quantitativi (ad esempio, *bonus* facciate).

Dobbiamo sottolineare come sia stata accolta con estremo favore dagli operatori la **stabilizzazione delle agevolazioni in un arco temporale sufficientemente ampio per poter programmare gli interventi** (2020-2024 per le detrazioni c.d. “ordinarie”, con estensione al 2025 per il *superbonus*), avvenuta in sede di legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021): stabilizzazione richiesta da tempo dopo ripetute proroghe annuali, ma rivelatasi solo “formale”, per le **continue modifiche nelle regole di fruizione delle stesse agevolazioni, seppure derivanti dalla necessità, come già detto, di reprimere e contenere le frodi, che hanno fortemente destabilizzato il sistema**. Si è assistito a una serie di disposizioni che, **intervenendo in media ogni 15 giorni**, hanno dapprima introdotto **nuovi adempimenti** (era novembre 2021, D.L. n. 157/2021), **bloccato improvvisamente le cessioni multiple** (era il gennaio 2022, D.L. n. 4/2022), poi nuovamente consentite ma fino a un numero totale di **tre passaggi** (era il febbraio 2022, con il D.L. n. 13/2022 non convertito in legge ma “assorbito” poi nel D.L. n. 4/2022 in sede di conversione), poi **elevato a quattro** (era marzo 2022, con il D.L. n. 17/2022, modificato dal successivo D.L. n. 50/2022) e, per finire, **a cinque** (era novembre 2022, con il D.L. n. 176/2022).

Il tutto aggravato dai forti dubbi sul perimetro della **responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta** che solo nell’ottobre del 2022 (con la circolare n. 33/E) cominciano a essere ridimensionati, essendo ricondotti ai casi in cui sia stata omessa in termini macroscopici la diligenza richiesta, per arrivare al recente D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 che ha elencato i documenti necessari e sufficienti il cui possesso esclude “in ogni caso” la responsabilità solidale del fornitore o cessionario.

Ma è lo stesso **decreto-legge n. 11, citato, che dal 17 febbraio 2023 pone fine all’opzione per lo sconto e cessione in ogni sua declinazione**: con tale decorrenza, infatti, facendo salvi solo i cantieri

che fino al giorno antecedente sono già aperti e i lavori già avviati, al beneficiario della detrazione (ma ovviamente se capiente) rimane unicamente la sola possibilità di utilizzo diretto in dichiarazione.

2.3 La “paralisi” del mercato di acquisto dei crediti

L'incertezza operativa che, anche a seguito dell'instabilità normativa, ha regnato per quasi un anno (coinvolgendo tutto il 2022), ha bloccato le procedure di acquisto da parte del sistema bancario, paralizzando la circolazione dei crediti e la “monetizzazione” degli stessi; nel migliore dei casi, se non paralizzata, l'ha resa estremamente lenta rispetto alle necessità finanziarie e operative delle imprese. Infatti, i fornitori che, confidando sulla legislazione vigente fino al termine dell'anno 2021 avevano avviato cantieri e, concedendo lo sconto diretto in fattura, avevano accettato i corrispondenti crediti d'imposta, si sono improvvisamente trovati senza più acquirenti degli stessi, con la prima quota annuale di crediti che a breve (al 31 dicembre 2022) avrebbe azzerato il suo valore. **Le imprese fornitrici che hanno concesso lo sconto in fattura sono quelle che si sono trovate “schiacciate” nella progressiva rimodulazione dello strumento:** molte di esse (soprattutto le più piccole e con pochi dipendenti) hanno dovuto decidere se mantenere gli impegni presi con i committenti garantendo l'esecuzione dei lavori (per serietà ed etica professionale), pur vedendo tuttavia “annullati” i crediti acquisiti per impossibilità di commercializzazione degli stessi, avendo già esaurito la “capienza fiscale” per la loro compensazione.

La grande quantità di crediti giacenti nei “cassetti fiscali” degli imprenditori non ha trovato eguale e corrispondente assorbimento sul mercato: l'aver attribuito al sistema bancario il “quasi monopolio” del mercato dei crediti, dopo il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, ha posto il soggetto bancario in una posizione dominante rispetto agli interessi delle parti coinvolte, antepoendo all'interesse pubblico sotteso alla cessione, il solo interesse economico volto a massimizzare la marginalità delle operazioni. Ciò, inoltre, ha determinato un andamento dei tassi di sconto non dipendente dal libero incontro tra domanda e offerta come pure la possibilità di imporre condizioni e selettività di valutazione, controllate in via esclusiva, senza alcuna possibilità di negoziazione per il soggetto cedente.

Di poco spessore per la soluzione della grave situazione creatasi, l'ulteriore ed ennesimo intervento del legislatore finalizzato ad ampliare a un numero di dieci quote annuali la rateazione del credito d'imposta: benché rivolto ad aumentare la capienza fiscale del cessionario, lo strumento ha un ambito applicativo limitato al solo *superbonus* con comunicazioni di opzione trasmesse fino al 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzate e, peraltro, difetta ancora di un provvedimento attuativo. Le modifiche annunciate sul tema in sede di conversione del D.L. 11/2023 (estensione della possibilità alle comunicazioni di opzioni trasmesse fino al 31 marzo 2023 e alle altre detrazioni fruibili in 5 anni, quali superamento ed eliminazione barriere architettoniche e *sismabonus*), ad oggi non ancora in vigore, per quanto positive, solo in misura molto marginale potranno incidere sulla riduzione dei crediti in giacenza.

Se è vero che con il decreto-legge n. 11 dello scorso 16 febbraio 2023, con cui l'opzione per sconto e cessione è stata soppressa, l'intenzione del legislatore era quella di “spegnere la macchina” per consentire al mercato di assorbire i crediti giacenti, è altrettanto vero che lo stesso decreto **apre tutta una serie di problematiche sulla sussistenza stessa degli incentivi:** rende impossibile, infatti, l'esecuzione di nuovi lavori da parte di tutti i soggetti che non hanno sufficiente capacità finanziaria, vanifica mesi di progettazione in tutte quelle situazioni in cui al 16 febbraio 2023 non è stata ancora depositata una CILA ma sono stati sostenuti i costi di progettazione e fattibilità degli interventi, costringe le imprese a rivedere accordi già conclusi con i committenti e preventivi già elaborati.

Senza altro positivi gli emendamenti correttivi, alcuni già approvati, finalizzati ad attenuare la portata del nuovo divieto: potranno continuare a optare per sconto e cessione, infatti, i soggetti che effettuano interventi per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche; anche il *supersismabonus* del 110% per i Comuni "del cratere post 2009", potrà con ogni probabilità continuare a essere oggetto di sconto o cessione fino al 2025, cui sembrerebbero aggiungersi gli interventi effettuati per la c.d. "alluvione Marche" dello scorso 15 settembre 2022.

2.4 Crediti "incagliati" – necessità di una soluzione normativa

La vigente formulazione dell'articolo 121, comma 3, D.L. n. 34/2020, che **vieta il rimborso e l'utilizzo ultrannuale delle quote di credito non fruite nell'anno**, nel contesto in cui il mercato si è trovato a operare per quasi tutto l'anno 2022, nonché per l'ormai elevata quantità di crediti d'imposta esistenti, ha posto in **grave crisi di liquidità** le molte imprese che hanno concesso lo sconto in fattura negli ultimi mesi dell'anno 2021. Si tratta di imprese che, non avendo capienza per compensare entro la fine dell'anno 2022 la prima quota di credito, né avendo potuto cederla per l'impossibilità di trovare operatori disponibili all'acquisto, hanno perso parte della rata non utilizzata nel citato anno. Il perdurare dell'incertezza per tutto l'anno 2022 espone allo stesso rischio anche le spese sostenute nel 2022.

Appare pertanto urgente un intervento normativo che da un lato renda più flessibile l'impiego dei crediti e dall'altro garantisca, in ogni caso, una commerciabilità degli stessi.

2.4.1 Rendere possibile l'impiego ultrannuale delle quote non utilizzate

Occorre concedere la possibilità di utilizzare gli importi residui negli anni successivi, abrogando il sopraindicato divieto contenuto nel comma 3, dell'articolo 121.

Tale possibilità dovrebbe innanzitutto essere concessa "a regime"; o quanto meno, vista la straordinarietà dei fatti verificatisi nell'anno 2022 sul fronte "cessioni", dovrebbe essere riconosciuta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per permettere l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine, rispettivamente, dello scorso anno e che non potrà essere fruita (con molta probabilità per quanto sopra detto) entro la fine del 2023.

A corollario di tale richiesta, si rende altresì necessario **evitare, sulle somme non incassate, il pagamento delle imposte**: per dare certezza agli operatori, è urgente che l'Amministrazione finanziaria chiarisca definitivamente che i crediti d'imposta, relativi a sconti in fattura concessi dagli imprenditori o relativi a detrazioni cedute a terzi, non utilizzati per l'intero ammontare nell'anno di competenza, siano a tutti gli effetti da considerarsi, trascorso il termine del 31 dicembre per il loro utilizzo, **insussistenze passive deducibili dal reddito d'impresa** in quanto rappresentano il venir meno di un elemento dell'attivo (il credito).

2.4.2 Prevedere un "acquirente di ultima istanza"

Le modifiche radicali della disciplina della cessione dei crediti di imposta maturati in materia edilizia, hanno avuto effetti dirompenti sulla capacità del mercato di assorbire i crediti oggetto di cessione.

In particolare, l'attribuzione in via quasi esclusiva al sistema bancario della possibilità di acquisto dei crediti, ha creato rilevanti "colli di bottiglia" sulla circolazione dei crediti stessi che hanno rappresentato, comunque, uno strumento fondamentale di regolazione dei pagamenti a seguito della previsione, per l'impresa esecutrice dei lavori, della possibilità di concedere lo sconto in fattura.

Il “quasi monopolio” attribuito al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 ha, di fatto, generato una situazione in cui il soggetto bancario si è trovato rapidamente nella difficoltà di assorbire, per *deficit* di capienza, la massa dei crediti.

In particolare, peraltro, la capienza fiscale delle banche coniugata all'esigenza commerciale di massimizzare la marginalità delle operazioni, ha determinato un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando le situazioni in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto nei cassetti fiscali delle imprese, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto.

Per far fronte a tale situazione di “fallimento del mercato” riteniamo indispensabile attribuire a un soggetto di emanazione pubblica, dotato della necessaria liquidità, il ruolo di “acquirente di ultima istanza” (AUI), che intervenga nelle situazioni in cui i crediti nei cassetti fiscali delle imprese siano divenuti, di fatto, non più commerciabili per indisponibilità del sistema bancario ad acquistarli.

Detto soggetto rappresenterebbe uno strumento straordinario per la soluzione del problema dei crediti incagliati nelle situazioni sopra descritte: misura necessariamente eccezionale alla luce del nuovo divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare detti crediti, introdotto dal 17 febbraio 2023 dal più volte citato decreto-legge n. 11.

Si evidenzia che già esiste un analogo precedente, sia pure in altro ambito, che potrebbe essere preso a modello di riferimento (ritiro obbligatorio di certificati bianchi da parte del GSE)⁴.

L'esempio del GSE potrebbe essere preso a modello di riferimento per la gestione dei crediti incagliati individuando un soggetto che abbia in ambito pubblico la stessa o analoga veste giuridica e al quale possano essere affidate missioni di derivazione pubblica e legislativa.

Tale soggetto potrebbe essere *Cassa Depositi e Prestiti*, che, in virtù della sua natura giuridica e del controllo interamente pubblico, è uno strumento per l'attuazione di politiche di intervento statale, soprattutto per mezzo della gestione separata, cioè attraverso l'utilizzo del risparmio postale garantito dallo Stato. È inoltre soggetto dotato della necessaria liquidità per operare come soggetto deputato al “ritiro obbligatorio” dei crediti, laddove questi divengano non più negoziabili nel mercato degli scambi bilaterali.

L'ipotesi di funzionamento potrebbe essere la seguente:

- a) l'AUI diverrebbe soggetto obbligato al ritiro dei crediti sul mercato dei *bonus*, laddove il cedente non trovi altre possibilità allocative nel mercato ordinario;
- b) l'AUI comprerebbe i crediti a condizioni meno convenienti rispetto a quelle mediamente praticate dal mercato per evitare effetti di *dumping*;
- c) i crediti ritirati non sarebbero scontati dall'AUI attraverso il meccanismo della ordinaria compensazione, ma direttamente liquidati dal Tesoro, per quote e con la stessa cadenza temporale già in essere per la compensazione.

⁴ Si tratta del GSE (Gruppo Servizi Energetici) che interviene come soggetto obbligato al ritiro dei certificati bianchi derivanti dagli interventi di efficientamento energetico. Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è uno dei principali strumenti di promozione dell'efficienza energetica in Italia. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP). I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. Annualmente è facoltà dell'operatore scegliere se richiedere il rilascio dei CB spettanti sul proprio conto proprietà presso il registro titoli (TEE) del GME o il ritiro degli stessi da parte del GSE.

Il GSE è soggetto di diritto privato costituito in forma di Società per azioni, controllato interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetto al controllo della Corte dei Conti, per effetto dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958. Riveste numerose funzioni di natura pubblicistica, fra le quali le attività di carattere regolamentare, disposte da missioni attribuite in via legislativa.

2.5 Necessità di ampliare la capacità di assorbimento del mercato

Sia per far fronte al problema dei crediti incagliati sia per migliorare l'assorbimento dei crediti da parte del mercato si prospettano alcuni interventi normativi.

2.5.1 Aumentare la capacità fiscale delle banche

Fra le soluzioni che erano state ventilate per aumentare la capacità fiscale degli istituti di credito era ipotizzata la possibilità per gli stessi di utilizzare i crediti d'imposta acquisiti per il riversamento di una percentuale delle somme che i propri clienti devono a titolo di tributi/contributi e indicati sui modelli F24. Ipotesi che parrebbe tramontata per i negativi riflessi della stessa sul conto di tesoreria. Non sembrerebbe, però, altrettanto efficace la possibilità concessa, solo a partire dal 2028, di utilizzare da parte di banche e assicurazioni parte dei crediti da loro acquisiti (nel limite però del 10% della quota annuale eccedente la capienza fiscale dell'anno) per acquistare Buoni Poliennali del tesoro con scadenza non inferiore a 10 anni.

2.5.2 Consentire anche ai privati (non titolari di partita IVA) di acquisire i crediti e di utilizzarli come detrazioni

L'attuale formulazione dell'articolo 121 D.L. n. 34 del 2020 riconosce soltanto alle banche, o alle società di un gruppo bancario, la possibilità di effettuare in ogni caso la cessione a favore di soggetti titolari di partita IVA che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, senza possibilità di ulteriore cessione. Al fine di assicurare l'assorbimento dei crediti d'imposta offerti sul mercato, **dovrebbe essere consentita anche ai privati la possibilità di acquisire i crediti direttamente dalle imprese che hanno concesso lo sconto in fattura oppure dalle banche, restituendo nel contempo al credito acquisito la sua originaria natura di detrazione:** il privato, infatti, di solito lavoratore dipendente o pensionato, non ha debiti d'imposta con cui compensare i crediti acquistati, a parte l'eventuale IMU. Riconoscendo al credito la natura originaria di detrazione, il privato potrebbe scomputare quest'ultima, per quote annuali, nella propria dichiarazione dei redditi e recuperare il credito presentando il modello 730.

2.6 Necessità di estendere la ripartizione delle detrazioni fruibili in 4 o 5 anni

A fronte del venir meno dell'opzione per sconto e cessione dei crediti d'imposta relativi alle detrazioni edili, avvenuta con il D.L. n. 11/2023, riteniamo necessario riconoscere ai beneficiari della detrazione, ove spettante in quattro o cinque anni, la facoltà di **fruirne in un più ampio arco temporale**, che potrà essere individuato in un periodo fisso di dieci anni o variabile (da sei a dieci anni), al fine di consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione. In particolare, si tratta degli interventi da *superbonus*, nonché degli interventi da *sismabonus* ordinario realizzati entro il 31 dicembre 2024 e quelli per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche effettuati entro il 31 dicembre 2025. La scelta da parte del beneficiario, ovviamente, sarebbe irrevocabile e da operarsi all'atto della prima detrazione. In tale direzione è stato approvato un emendamento al D.L. n. 11 del 2023 che consente ai beneficiari della detrazione per spese sostenute nel 2022 relative a interventi *superbonus* di richiedere di poter ripartire le stesse in 10 anni. Incomprensibile, però, il motivo per cui tale opzione sia esercitabile solo nel caso in cui nella dichiarazione del 2022 non sia indicata nessuna rata in detrazione. In pratica, per le spese sostenute nel 2022, nel caso in cui il contribuente intenda esercitare l'opzione, il loro utilizzo in detrazione può avvenire solo nella dichiarazione dell'anno successivo (2023).

2.7 Prospettive dello strumento "sconto/cessione"

Il blocco di sconto/cessione dei *bonus* in edilizia deve necessariamente, però, essere "attenuato" alla luce della proposta di direttiva europea per l'efficientamento energetico degli edifici. L'obiettivo della proposta di ridurre l'impatto sull'inquinamento, perseguito attraverso il miglioramento della classe energetica degli edifici, non potrà avvenire se non si introdurranno strumenti di sostegno agli investimenti che i proprietari degli immobili saranno chiamati a effettuare. In tale ottica è del tutto evidente che si deve aprire una nuova stagione dei *bonus* in edilizia, all'insegna della stabilità e sostenibilità degli stessi. Se è vero che è interesse generale spingere in questa direzione, altrettanto vero, però, è che l'Europa deve consentire di affrontare percorsi sostenibili ai singoli Stati membri ai quali spetta il compito di adottare i provvedimenti nazionali più efficaci per raggiungere l'obiettivo. In pratica, sono indispensabili investimenti pubblici per realizzare quanto previsto dalla direttiva e, di conseguenza, le risorse dedicate devono poter essere considerate al di fuori dei vincoli di bilancio e, auspicabilmente, dovrebbero far parte di un vero e proprio "green recovery plan" europeo.

L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare può essere una grande opportunità per il Paese, ma non deve trasformarsi in vessazione per cittadini e imprese.

La strada realmente efficace consiste nel progettare una vera e propria strategia strutturale di lungo termine che scandisca l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive. In questo modo potremo ottenere un ritorno positivo in termini di crescita del PIL e orientare le scelte dei cittadini sulla qualità e l'efficienza energetica delle abitazioni.

Anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, la scelta intrapresa con il decreto-legge n. 11 dello scorso 16 febbraio 2023 **non può essere adottata per la totalità degli incentivi**: il venir meno dell'opzione per lo sconto e cessione dei crediti da parte del beneficiario della detrazione, come detto, **limita fortemente l'accesso alle agevolazioni**.

Auspichiamo, pertanto, che il legislatore possa **ripristinare lo strumento per i soggetti con redditi di riferimento sotto una determinata soglia**. Peraltro, avendo esteso la superdetrazione, seppure nella misura del 90%, ai nuovi interventi effettuati nel 2023 sulle abitazioni principali di soggetti (proprietari e titolari di diritti reali di godimento) con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, in mancanza dell'opzione per sconto o cessione tali contribuenti, quasi sicuramente, non potranno avviare i lavori.

Altra possibilità potrebbe essere quella di **mantenere la cessione del credito limitatamente a una percentuale della detrazione ammessa**, consentendo la realizzazione dell'intervento anche a contribuenti che non presentano l'intera capacità finanziaria di realizzare le opere.

La cessione e lo sconto dovrebbero, altresì, essere **mantenuti per categorie di immobili che presentano una classe energetica particolarmente bassa o ridotti requisiti antisismici** privilegiando, quindi, gli interventi in cui si ravvisa una urgente necessità di incremento dell'efficienza energetica dell'edificio o della messa in sicurezza strutturale.

Sicuramente apprezzabili le correzioni in questi giorni proposte in Commissione Finanze alla Camera per il mantenimento dell'opzione per sconto e cessione sia **per gli interventi "superbonus" relativi alla ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici per i quali la detrazione del 110% è ammessa sino al 2025**, nonché per i danni provocati dall'alluvione Marche, considerata la preminente valenza sociale dell'intervento, sia per salvaguardare le situazioni legate agli interventi di riqualificazione da parte di soggetti che operano nel settore del *social housing*.

2.8 Non tassabilità delle detrazioni per lavori edili maturate dai soggetti esercenti imprese nel caso di trasformazione in crediti d'imposta

Per quanto attiene alle detrazioni per lavori edili riconosciute alle imprese, fino a quando l'agevolazione fiscale era riconosciuta unicamente come detrazione, a scomputo delle imposte dovute, si è sempre ritenuta l'intassabilità dell'incentivo stesso. Ciò sulla base dell'assunto che la detrazione fiscale agisce nella misurazione dell'imposta dovuta dall'impresa e non come un credito d'imposta, ed è quindi un'imposta dovuta che non emerge piuttosto che un'agevolazione che abbatte un tributo dovuto.

La facoltà di opzione, dal maggio 2020, per un utilizzo alternativo alla detrazione, e la trasformazione della stessa in un credito d'imposta cedibile o in un contributo in conto impianti riconosciuto sotto forma di sconto in fattura dall'impresa edile che ha eseguito i lavori, non deve indurre alla conclusione di rendere tassabile l'agevolazione distribuita sulla vita fiscale residua dell'immobile. Così facendo, infatti, si ridurrebbe l'impatto del beneficio rispetto al passato per una misura pari a circa il 50%, considerando le imposte sui redditi, l'IRAP e la contribuzione previdenziale dell'imprenditore (28% circa di imposte sui redditi e IRAP e 24% di IVS).

È pertanto necessario che **venga affermata l'irrelevanza fiscale delle detrazioni di qualsiasi natura e misura, maturate dalle imprese per lavori edili, a prescindere dalla modalità di utilizzo delle stesse.**

3. CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 4.0" E "RICERCA & SVILUPPO"

Molto apprezzato anche dalle piccole e medie imprese il credito d'imposta "Transizione 4.0" e "Ricerca & Sviluppo", più volte prorogato anche se con intensità diverse e coinvolgendo non sempre le stesse tipologie di beni.

La scelta di riconoscere l'incentivo tramite credito d'imposta, piuttosto che attraverso finanziamenti che lo Stato concede secondo altre modalità, appare sicuramente positiva: consente infatti alle imprese di effettuare subito quegli investimenti che, per caratteristiche e requisiti, sono potenzialmente meritevoli di un beneficio; ciò diversamente da altri finanziamenti, per i quali l'impresa può ricevere liquidità al fine di affrontare una spesa o un investimento sempre dopo la presentazione di un'apposita domanda o istanza e senza aver avviato alcun progetto.

Il meccanismo di utilizzo di questi crediti di imposta è tarato in modo che possa essere richiesto, in linea di massima, a prescindere da una preventiva valutazione oggettiva dei contenuti dell'attività svolta da parte di soggetti terzi (fermi restando i parametri introdotti nei vari provvedimenti attuativi), garantendo quell'automatismo molto apprezzato dai beneficiari.

Positiva la circostanza che può essere cumulato con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato ovvero come aiuti "de minimis" all'interno di uno stesso progetto.

Trattandosi di investimenti o di spese di ricerca che, per loro natura, sono di considerevole entità e riguardano un arco temporale prolungato, appare necessario realizzare una **stabilizzazione di tali misure, sia nelle percentuali sia in ambito applicativo**: troppe modifiche normative, oltre alle intensità di aiuto altalenanti, hanno generato incertezza, ostacolando o rendendo estremamente incerta la programmazione degli investimenti.

È auspicabile che futuri interventi garantiscano il raggiungimento di quanto segue:

- a) **continuità di tipo pluriennale per poche misure maggiormente significative** per le imprese e il sistema che possano attenersi ai criteri generali di innovazione, ricerca e sviluppo; andrebbero cancellate le misure *one-shot* per singoli settori e per interventi specifici che non abbiano un orizzonte temporale per lo meno quinquennale;
- b) in relazione al punto a) precedente, prevedere una **continuità delle intensità di aiuto** fissate per i vari crediti di imposta, anche di entità meno elevata, al fine di evitare forme di *stop and*

- go delle attività predisposte dalle imprese che finiscono per “dopare” gli investimenti o, peggio, per rendere meno certa nel tempo la pianificazione degli stessi;
- c) fissazione di una **continuità di gestione operativa** riguardo alle modalità di accesso e fruizione al credito d'imposta;
 - d) previsione di un **sistema chiaro e certo di cumulo di crediti di imposta** con altre misure di finanza agevolata (dove è normalmente previsto un meccanismo valutativo) che garantiscano in determinati progetti la coesistenza tra differenti voci di spesa infra-progetto, fermi restando i criteri della circolare del MEF n. 33 del 31/12/2021 e il divieto del doppio finanziamento.

Per evitare forme di recupero *ex post* di attività non corrette, irregolari o illecite, è necessaria, inoltre, una **migliore collaborazione tra tutte le amministrazioni che sono coinvolte nelle attività propedeutiche alla predisposizione di una corretta domanda** di accesso al beneficio fiscale in termini di:

- definizione chiara e condivisa dei parametri di riferimento (es. Ricerca & Sviluppo);
- certezza del diritto e irretroattività delle norme di volta in volta applicabili che garantiscano la legittimità delle azioni svolte dalle imprese rispetto allo stato dell'arte o alle definizioni/valutazioni tecniche in vigore;
- garanzia di accesso a un sistema snello di acquisizione di eventuali pareri di organismi scientifici o altri enti preposti nel rilascio di indicazioni o soluzioni di fattibilità tecnica.

Pur consapevoli dell'attuale contesto normativo e delle restrizioni oggi previste per le detrazioni edilizie, auspichiamo che per tali crediti d'imposta venga consentita **l'opzione per lo sconto o cessione degli stessi**.

Per rendere trasparenti e regolari le attività di cessione del credito, in particolare verso i fornitori, andrebbero prefissate delle regole certe preventive in ordine a materiali, forniture e servizi oggetto della cessione al fine di evitare fenomeni distorsivi sul mercato.

Sul meccanismo relativo alla cessione, infatti, è importante che le amministrazioni coinvolte predispongano dei disciplinari di accesso ai crediti e alle modalità di cessione, al fine di evitare abusi che portino discredito alla generale platea di imprese potenziali o effettive beneficiarie oppure un'incertezza sugli interventi da eseguire.

4. CREDITI D'IMPOSTA PER IL “CARO ENERGIA”

Estremamente opportuni gli incentivi erogati dal Governo per compensare, dallo scorso anno, gli incrementi dei costi subiti dalle imprese per le vicende collegate al conflitto in Ucraina, estesi fino al primo trimestre 2023 anche con una maggiore intensità.

Gli aiuti, riconosciuti come credito d'imposta, rischiano tuttavia di perdere efficacia, nel concreto, per il problema già esposto dell'eventuale incapienza fiscale delle imprese; sul lato cessioni, si riscontrano le stesse difficoltà già esposte per i *bonus* edilizi, essendo oggi principalmente il mondo bancario quello deputato al potenziale acquisto anche di tali crediti.

La mancanza di acquirenti, o comunque la difficoltà del mercato di assorbire la totalità dei crediti d'imposta, pone le imprese nell'impossibilità di fruire materialmente dei benefici che formalmente sono stati loro riconosciuti.

Per tali motivi, appare urgente intervenire con strumenti che, come già evidenziato, consentano di ampliare la capacità di assorbimento del mercato.

5. STABILITÀ E UNIFORMITÀ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'esperienza pregressa ha dimostrato la necessità di un **quadro normativo stabile nel tempo**, al fine di consentire agli operatori (committenti e imprese) una corretta programmazione degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

Le interpretazioni e i chiarimenti di prassi dovranno essere tempestivi, e non stravolgere comportamenti consolidati adottati in assenza di precisazioni.

Le regole di fruizione degli incentivi, per tutte le tipologie di crediti d'imposta, dovranno essere omogenee e anch'esse stabili nel tempo: ciò per evitare che un credito d'imposta, per la intervenuta difficoltà di collocazione, veda svalutato il proprio valore, con ripercussioni finanziarie ed economiche sui bilanci delle imprese.

6. LA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA AI FINI DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

Particolare rilevanza assume, soprattutto per le scelte future, la classificazione dei crediti d'imposta ai fini della contabilità pubblica.

A seguito del recente aggiornamento del *"Manual on Government deficit and debt"* da parte di Eurostat e alla conseguente pronuncia dell'Istat del 1° marzo 2023, sono stati forniti nuovi criteri per qualificare un credito come "pagabile" (che produce incremento della spesa pubblica) o come "non pagabile" (contabilizzato come minore entrata).

La classificazione nell'una o nell'altra tipologia dipende dalla "probabilità" che il medesimo sia utilizzato dal titolare. Gli elementi chiave che incidono su tale "probabilità" sono stati individuati:

- nella cedibilità dei crediti d'imposta
- nella riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati
- nella compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive.

Solo la presenza congiunta dei tre elementi sopraindicati può qualificare un credito d'imposta come "pagabile", in quanto la probabilità di pagamento da parte dello Stato diventa "prossima al 100%" (come indicato a titolo esemplificativo nel punto 32 del paragrafo 2.2.2.4.3 del Manuale).

Il recente decreto-legge 11/2023, con il divieto alla cessione del credito, impone una nuova riflessione per valutare se detti crediti possano ora ritornare a essere contabilizzati come "non pagabili".

In ogni caso, appare necessario, per le scelte future che dovranno essere effettuate sul piano politico, **valutare su ogni singola tipologia di credito d'imposta le conseguenze che derivano dalla qualificazione nell'una o nell'altra categoria.**

Nel caso dei *bonus* in edilizia, come sopra detto, è stato proprio il "binomio incentivo-monetizzazione" a incentivare l'esecuzione dell'intervento.

Pur considerando l'importanza della riclassificazione di tali crediti e degli effetti sul bilancio dello Stato, non va dimenticato come alcuni incentivi, nel prossimo futuro, potrebbero essere strumentali per il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione energetica che il nostro Paese si troverà a dover raggiungere per affrontare la crisi climatica ed energetica, in attuazione della c.d. "Direttiva case green", i cui risultati non sempre possono essere contabilizzati (per il valore sociale degli stessi), né è possibile misurarli in tempi ristretti.